

**DECISIONE A CONTRARRE N. 11 DEL RESPONSABILE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI E
RISCOSSIONE COATTIVA del 28.5.2024**

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di patrocinio legale Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro R.G. 187- 197- 198/2024-IMU- Comune di Vallefoglia in concessione. CIG B1E22968BC

Il Responsabile del Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva

Premesso

che il Comune di Vallefoglia ha deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 7 del 28.4.2020 ad Aspès Spa, società in house a totale partecipazione pubblica, di affidare la gestione in concessione del servizio di accertamento di IMU, TASI e TARI, nonché della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;

con contratto rep. n. 349/2024 del 1.02.2021 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio in concessione fra Comune di Vallefoglia ed Aspès Spa con decorrenza dal 01.01.2020 fino al 31.12.2024, comprensiva dunque della gestione del contenzioso venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa;

che Aspès spa deve procedere ad affidare un incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in giudizio nei procedimenti incardinati avanti la corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avente R.G. N. 187-198-197/2024, fino all'emissione delle sentenze, in relazione ai ricorsi promossi, rispettivamente da M.R., M.G. M.L. avverso accertamenti IMU per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 emessi e notificati da Aspès Spa in qualità di concessionaria per l'accertamento tributi per il Comune di Vallefoglia;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio u.s., ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale, salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che con riferimento ai contratti esclusi ex art. 56 del D.lgs 36/23 di cui sopra, l'espesso rinvio normativo al principio di parità di accesso al mercato, determina la relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato (art.1, comma 1);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

che la relazione illustrativa al nuovo Codice appalti e la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, determina che solo in presenza di incarichi seriali e continuativi (appalti di servizi ordinari) è possibile coniugare il criterio della competenza, insito nel principio del risultato, con quello della rotazione;

ASPES S.p.A.

Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro
P. IVA 01423690419

tel +39 0721 372411 segreteria@aspes.it
Cap. Soc. € 58.035.504 i.v.

aspes@legalmail.it
www.aspes.it

Richiamati

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che l'Ufficio Legale interno è impossibilitato a patrocinare, stante il carico di contenziosi pendenti in essere;

che i contenziosi in oggetto necessitano di professionista specializzato in diritto tributario degli Enti Locali ed in particolare di IMU;

che il Professionista individuato avv. Alberto Tasso si è dichiarato disponibile ad assumere gli incarichi in epigrafe, inviando il proprio curriculum professionale, da cui si evince l'iscrizione all'Ordine degli avvocati di Macerata;

che il Professionista è specializzato in tale ambito, come da curriculum vitae prodotto;

che i tre predetti contenziosi hanno ad oggetto la medesima area edificabile in comproprietà indivisa tra i tre contribuenti ricorrenti, hanno ad oggetto tutti il tributo IMU e dunque hanno identità di oggetto;

che il Professionista ha formulato offerta economica;

- 1) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avente R.G. 187/2024, di cui trattasi, con un onorario proposto di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022;
- 2) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avente R.G. 197/2024, di cui trattasi, con un onorario proposto di Euro 1.100,00 (mille/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022;
- 3) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avente R.G. 198/2024, di cui trattasi, con un onorario proposto di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022;

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento dell'incarico professionale a Avv. Alberto Tasso c.f. c.f. TSSLRT66D22I156P, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Macerata, con studio nella stessa città in via Filiberto n. 4, per la costituzione in giudizio nei procedimenti di primo grado avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Pesaro aventi R.G. n. 187/2024, n. 197/2024; n. 198/2024;
3. di dare atto che l'importo degli onorari ammontano a complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferte comprese);
4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..

Si specifica, infine che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Pesaro, 28.05.2024

Il R.U.P. per il Servizio Accertamento Tributi e
Riscossione Coattiva
(Dott. Laura Ricci)